

# COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)



## REGOLAMENTO SUL CANONE AUTORIZZATORIO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E RELATIVE TARIFFE

*(Adottato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 21.12.2000)*  
*(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 24.01.2002)*  
*(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 28.03.2002)*  
*(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/02/2017)*

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E INDIVIDUAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

#### Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Bagnacavallo della pubblicità, nonché dell'applicazione di un canone autorizzatorio, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

#### Art. 2 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

##### **a) Pubblicità ordinaria**

Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, pubblicità apposta su veicoli, oltre a qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto nel presente regolamento.

##### **Definizione dei mezzi pubblicitari:**

Insegna di esercizio:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie

alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

( Le insegne, normalmente, contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vi si prestano).

**Preinsegna:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

**Cartello:**

manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**Targa:**

per targa si intende l'insegna su legno, pietra, metallo od altro materiale, apposta sulla porta che dà accesso ai locali, od accanto ad essa.

**Pubblicità su veicoli:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, su vetture di uso pubblico o privato.

**Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto in genere compresi i veicoli circolanti con rimorchio ad esclusione delle indicazioni previste dall'art.15 comma 5 del presente Regolamento.

#### **b) Pubblicità varia**

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili (non intermittenti), proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.

#### **Definizione dei mezzi pubblicitari ed esemplificazioni:**

**Striscione:**

locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio (o comunque non aderente alla stessa). Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata in materiale rigido.

**Segno orizzontale reclamistico:**

riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

**Pannelli luminosi:**

pubblicità effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione.

**Proiezioni luminose:**

pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

**Pubblicità con aeromobili:**

pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, (disegni fumogeni), lancio di oggetti o manifestini.

#### **c) Pubblicità sui cantieri**

pubblicità effettuata sui ponteggi e sulle recinzioni dei cantieri edili realizzata dai proprietari degli immobili e/o dalle imprese incaricate dell'esecuzione delle opere.

#### **d) Pubblicità generica**

per pubblicità generica s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanenti esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome

del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

**e) Impianto pubblicitario di servizio**

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**f) Impianto di pubblicità o propaganda**

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Le fattispecie pubblicitarie possono essere temporanee o permanenti in riferimento al periodo di tempo di esposizione. Si intendono permanenti quelle di durata pari o superiore all'anno.

### **Art. 3 - Classificazione delle località**

1. Agli effetti dell'applicazione del canone il territorio del Comune è suddiviso in tre categorie in relazione alla loro importanza:

**I.** Bagnacavallo centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici;

**II.** Centri abitati, così come individuati dalla delibera adottata ai sensi del D.Lgs 285/92 (tutte le strade poste all'interno del perimetro ideale definito dai segnali stradali di centro abitato);

**III.** Restanti aree e strade del forese.

2. Le località del territorio comunale sopra elencate sono specificate nelle cartografie già deliberate con atti degli uffici tecnici comunali.

3. La presente classificazione non opera per le forme pubblicitarie quali la pubblicità su veicoli, il volantinaggio ed altre similari per le quali il canone è determinato in misura fissa indipendentemente dal collegamento con il territorio.

### **Art. 4 - Presupposto del canone**

1. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone:

**a.** i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

**b.** i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

**c.** i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

## **TITOLO II - IL PROCEDIMENTO**

### **Art. 5 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari**

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli o effettuare qualsiasi forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea o stagionale, deve richiedere preventiva autorizzazione agli uffici comunali competenti. Per la pubblicità effettuata all'interno dei locali, visibile dall'esterno, e per le vetrofanie, l'autorizzazione si intende implicitamente concessa all'atto dell'esposizione del mezzo pubblicitario, fermo restando la soggezione al pagamento del canone, se dovuto.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 così come successivamente integrati e modificati.

3. Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati (tutte le strade poste all'interno del perimetro ideale definito dai segnali stradali di centro abitato) o di proprietà comunale o vicinali, deve presentare al settore urbanistica, utilizzando i modelli predisposti, una domanda di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario allegando:

- planimetria in triplice copia in cui sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;

- bozzetto in scala adeguata con l'indicazione di tutte le dimensioni del manufatto e dei vari colori utilizzati, ovvero fotografia a colori del messaggio da esporre. Nel caso di mezzo pubblicitario a messaggi variabili

dovranno essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

- estremi (o copia) del nulla osta dell'ANAS per le strade statali;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

**4.** Il Settore Urbanistica, richiesti e ricevuti i nulla osta di competenza della Polizia Municipale (perché i mezzi non siano d'intralcio alla segnaletica installata ed alla circolazione) e al Settore Lavori Pubblici (per evitare contrasti con l'arredo urbano o con la necessità di effettuare lavori pubblici) rilascia l'autorizzazione entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'avvenuta integrazione, trasmettendola contemporaneamente all'Ufficio Tributi per il calcolo e l'applicazione del canone corrispondente.

**5.** All'interno del centro storico la domanda dovrà ulteriormente essere esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale ai sensi delle norme del Piano Particolareggiato del centro Storico.

**6.** Se l'autorizzazione edilizia riguarda strade poste fuori dai centri abitati, la domanda di cui sopra dovrà essere inoltrata:

- per le strade statali: all'Ente Nazionale per le Strade, compartimento di Bologna;
- per le autostrade: alla Società concessionaria autostrade S.p.A.;
- per le strade provinciali: alla provincia di Ravenna.

· **Copia della richiesta inoltrata ad altro ente dovrà essere inviata per conoscenza all'Ufficio Tributi al fine di consentire il calcolo e la riscossione del canone.**

**7.** L'autorizzazione a carattere permanente ha la durata di tre anni dalla data di rilascio e si considera rinnovata tacitamente con il pagamento del canone autorizzatorio.

**8.** Nei casi di variazione del messaggio pubblicitario, ferma restando la durata dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il richiedente dovrà fare nuova richiesta allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Decorsi 15 giorni dalla data della richiesta l'autorizzazione si intende rilasciata.

**9.** Per quanto riguarda l'esposizione di locandine e il volantaggio, che avrà durata fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento, la richiesta va presentata presso il servizio Tributi. La domanda, predisposta su apposita modulistica, dovrà indicare il soggetto richiedente, il titolo e le date di inizio e fine esposizione. Costituisce autorizzazione alla richiesta la vidimazione del materiale pubblicitario e l'apposizione di apposito visto sulla domanda stessa.

**9 bis).** Per l'esposizione temporanea di striscioni su strade comunali o di competenza comunale, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell'esposizione al Servizio tributi. Questo richiesto i pareri di competenza al Comando Polizia Municipale e al Servizio Lavori Pubblici provvederà al rilascio dell'autorizzazione. Ad installazione avvenuta il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il mezzo pubblicitario è stato installato a regola d'arte e tenuto conto di ogni accorgimento per la sicurezza dello stesso.

**10.** Per le forme pubblicitarie quali le proiezioni, la pubblicità sonora e aerea e quella effettuata su veicoli, la richiesta va presentata presso il Servizio Tributi; nella domanda dovranno essere indicati il soggetto richiedente, il messaggio pubblicizzato e le eventuali date di inizio e fine durata. L'Ufficio Tributi, verificata la compatibilità con le disposizioni di legge e del presente regolamento, effettuerà il calcolo del canone e rilascerà appositi modelli per i versamenti; l'attestazione dell'avvenuto pagamento costituisce implicita autorizzazione. In caso di diniego, oltre alla comunicazione immediata del divieto a procedere, verrà rilasciata una motivata comunicazione scritta.

## **Art. 6 - Archiviazione**

**1.** Nel caso in cui la domanda per l'installazione di mezzi non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento e l'interessato non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta a produrre la documentazione mancante, la domanda stessa verrà archiviata.

## **TITOLO III - OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI**

### **Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

**1.** Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità a quanto previsto dal presente regolamento; diversamente l'autorizzazione potrà essere revocata;
- b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle

loro strutture di sostegno;

c. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

d. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

e. provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o qualora vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione ovvero a seguito di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui coinvolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

### **Art. 8 - Divieti e limitazioni**

1. Per quanto riguarda le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, si richiamano gli artt. 48,49,50,51 e 52 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada DPR 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

3. La pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantaggio su aree pubbliche o soggette a servitù pubbliche è consentita esclusivamente nelle giornate di svolgimento dei mercati settimanali, delle sagre, fiere e manifestazioni, nelle aree appositamente destinate e durante il periodo di svolgimento delle stesse.

4. E' consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantaggio e svolta da enti o associazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative e sportive.

5. La pubblicità sonora deve essere effettuata nel rispetto della normativa specifica in materia di inquinamento acustico.

6. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. nei giorni festivi sono consentite deroghe, sentito il parere della Giunta Comunale, esclusivamente in occasione di particolari manifestazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative e sportive.

7. La pubblicità sonora è sempre vietata a distanza inferiore ai 200 metri da luoghi di cura, cliniche, strutture socio-sanitarie, cimiteri e dalle scuole durante l'orario di svolgimento delle lezioni.

8. Qualsiasi forma di pubblicità che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale. E' vietata la sosta in prossimità degli incroci stradali o impianti semaforici.

### **Art. 8 bis - Divieto di propaganda pubblicitaria**

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consista nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali.

2. Dal divieto previsto nel precedente comma sono escluse le insegne d'esercizio e la segnaletica aziendale in quanto strumenti di informazione e identificazione della sede dell'attività.

3. Ferma restando tutta la vigente normativa in materia di affissioni abusive e materie affini e salvo che il

fatto non costituisca più grave violazione, chi trasgredisce al divieto di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del testo unico degli enti locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5. Il comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

## **TITOLO IV - CANONE E TARIFFE**

### **Art. 9 - Soggetto obbligato**

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 10 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati non è soggetto al pagamento del canone.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

### **Art. 11 - Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone**

1. L'attività di riscossione del canone è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 12 - Versamento del canone**

1. Per i mezzi pubblicitari a carattere permanente il canone è dovuto per anno solare di riferimento. Per i mezzi pubblicitari a carattere temporaneo il canone è dovuto per anno solare di riferimento. Per le installazioni autorizzate in corso d'anno il canone è calcolato in dodicesimi tenuto conto della data iniziale di installazione.

2. Per le forme pubblicitarie temporanee quali esposizioni di locandine, volantaggio, proiezioni, pubblicità sonora, pubblicità aerea e pubblicità effettuata su veicoli il canone è determinato in misura fissa in relazione alle singole fattispecie.

3. Il pagamento del canone sulla pubblicità deve essere effettuato tramite versamento diretto presso la tesoreria comunale o tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria. L'importo dovuto è arrotondato a £. 1000 per difetto, se la frazione non è superiore a £. 500 e per eccesso se è superiore.

4. Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento

all'Ufficio Tributi.

**5.** Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a £. 1.000.000 (un milione) il pagamento potrà essere effettuato in quattro rate con scadenza entro il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre.

**6.** in caso di sostituzione in corso d'anno di mezzi pubblicitari per i quali è già stato interamente versato il rispettivo canone e che non comportino la modifica dei presupposti per l'applicazione del canone stesso, fermo restando l'obbligo della richiesta di autorizzazione, non sono dovute ulteriori somme, a titolo di canone, limitatamente all'obbligazione già assolta.

**7.** Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 13 - Rimborsi**

**1.** Entro il termine di un anno decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante proposizione di apposita istanza motivata, comprensiva della documentazione attestante il pagamento del canone.

**2.** La rinuncia o la soppressione di mezzi pubblicitari non danno diritto al rimborso del canone già versato.

**3.** Il dirigente dell'Ufficio Tributi dispone il rimborso, se dovuto, entro 90 giorni dalla richiesta applicando sulle somme rimborsate gli interessi nella misura legale.

### **Art. 14 - Riduzioni del canone**

**1.** La tariffa del canone è ridotta alla metà:

**a.** per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

**b.** per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

**c.** per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**2.** Non si applica la riduzione del canone in caso di pubblicità con indicazione di persone, ditte, società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse e siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art.4 comma 3 del presente Regolamento.

### **Art. 15 Non assoggettabilità del canone**

**1.** Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:

**a)** La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi; per quest'ultima fattispecie è ammessa, rigorosamente nei limiti di superficie, l'indicazione dell'agenzia immobiliare incaricata;

**b)** gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi; per quest'ultima fattispecie è ammessa, rigorosamente nei limiti di superficie, l'indicazione dell'agenzia immobiliare incaricata;

**c)** la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

**d)** la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

**e)** la pubblicità esposta all'interno dei mezzi di trasporto pubblico di persone;

**f)** la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;

**g)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

**h)** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

**i)** pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale o convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

**2.** Non si applica l'agevolazione prevista dal presente articolo nel caso in cui la pubblicità sia associata a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento ad esclusione dell'esenzione prevista dal punto h) del comma precedente.

**3.** Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e documentazione previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

**4.** Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne con superficie superiore a 5 metri quadrati il canone è dovuto per l'intera superficie del mezzo pubblicitario non essendo considerata la superficie di 5 mq una "franchigia". Sono escluse dalla presente esenzione le preinsegne per le quali il canone è interamente dovuto. In tutti i casi resta invariato il procedimento relativo all'autorizzazione all'installazione di cui all'art.5 del Regolamento".

**5.** Il canone non è dovuto per l'indicazione, sui veicoli dell'impresa utilizzati per il trasporto, della Ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Resta invariato il procedimento di autorizzazione previsto dall'art.5 del Regolamento limitatamente ad eventuali forme di pubblicità realizzate su veicoli.

#### **Art. 16 - Tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari**

**1.** Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate ai sensi dell'art. 62, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 446/97, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche del territorio e dell'impatto ambientale esercitato (luminosità, dimensioni ecc.) dai mezzi stessi.

**2.** In relazione all'art. 3 del presente Regolamento, le tariffe del canone sono rapportate alle zone del territorio comunale: la tariffa base, stabilita rispetto alla Zona I (Centro storico) è ridotta del 20% per la Zona II (Centri abitati) e del 30% per la Zona III (Forese).

**3.** In conformità a quanto disposto dalla lettera f) dell'art. 62 del D.Lgs 446/97, le tariffe sono determinate tenendo conto di una riduzione pari ad un terzo per i mezzi pubblicitari installati su beni privati e vanno rapportate alle riduzioni per zona come sopra specificate.

**4.** Per le forme pubblicitarie, temporanee quali l'esposizione di locandine, il volantinaggio, le proiezioni, la pubblicità sonora ed aerea e la pubblicità effettuata su veicoli il canone è determinato tenendo conto delle singole fattispecie.

**5.** Per la pubblicità effettuata su veicoli, ad esclusione di quanto previsto dall'art.15 comma 5 del presente Regolamento, il canone è dovuto per anno solare dai soggetti, proprietari dei veicoli, che hanno residenza o sede legale nel Comune.

**6.** Eventi particolari: per l'installazione di forme pubblicitarie, a carattere commerciale, nei periodi della Festa di san Michele (dal 15 al 30 settembre) e delle festività natalizie (dal 8 dicembre all'8 gennaio) che si caratterizzano per una consistente affluenza turistica, dovuta all'attività di promozione dell'immagine della città e da eventi culturali ed artistici, il canone è maggiorato del 30%.

**7.** Modalità di calcolo e maggiorazioni:

**A) PUBBLICITA' ORDINARIA PERMANENTE** (insegne, cartelli, cavalletti, targhe, ecc.): la tariffa è commisurata a metro quadrato di superficie e per anno solare, con le seguenti maggiorazioni:

- 300% della tariffa base se i mezzi pubblicitari sono luminosi o illuminati;
  - 50% della tariffa base per quelli con superficie compresa tra metri quadrati 5 e 8 (ad esclusione delle vetrine pubblicitarie);
  - 100% per quelli con superficie superiore a metri quadrati 8 (ad esclusione delle vetrine pubblicitarie);
- e riduzioni:

· 50% della tariffa per la pubblicità realizzata con mezzi luminosi effettuata per conto proprio dell'impresa.

**B) PUBBLICITA' TEMPORANEA (insegne, cartelli, targhe, striscioni, drappi, ecc.)**

la tariffa è commisurata a metro quadrato di superficie al giorno con le seguenti maggiorazioni:

- 100% per quelli con superficie superiore a metri quadrati 5;
- 300% della tariffa base se i mezzi sono luminosi o illuminati;

e riduzioni:

· 50% della tariffa per la pubblicità realizzata con mezzi luminosi effettuata per conto proprio dell'impresa.

**C) PUBBLICITA' TEMPORANEA (locandine):** per la pubblicità effettuata con locandine la tariffa è determinata in misura fissa per ogni locandina fino a quindici giorni di esposizione, con riduzione del 42% per i successivi giorni di esposizione:

**D) PUBBLICITA' TEMPORANEA (volantinaggio):** per la pubblicità effettuata attraverso la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa è determinata in misura fissa per ogni persona adibita a volantinaggio.

**E) PUBBLICITA' TEMPORANEA (proiezioni):** per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa è determinata in misura fissa per ogni giorno e sala di proiezione indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita per ogni sala di proiezione.

**F) PUBBLICITA' TEMPORANEA (sonora):** per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è determinata in misura fissa per ogni giorno o frazione e per ciascun punto di effettuazione della pubblicità.

**G) PUBBLICITA' TEMPORANEA (aerea):** per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, la tariffa è determinata in misura fissa per ogni giorno, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

**H) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI:** per la pubblicità effettuata su veicoli, ad esclusione di quanto previsto dall'art.15 comma 5 del presente Regolamento, la tariffa è graduata rispetto alla tipologia dei veicoli ed in particolare secondo la seguente divisione:

- **I.** autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
- **II.** autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
- **III.** motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie;
- **IV.** per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto.

**8.** Gli importi delle tariffe suddivisi per fattispecie e ubicazione sono riportati nella tabella Allegato n.1.

**9.** Le tariffe riportate nella tabella 1, corrispondenti alle fattispecie temporanee di cui alle lettere B,C,D,E,F,G, del comma 7 sono calcolate in ragione del 25% delle stesse.

## **TITOLO V – SANZIONI**

### **Art. 17 - Installazioni abusive**

**1.** Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate; ad esse viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% della tariffa del canone ordinario.

**2.** La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dall'accertamento e sia rimossa o regolarizzata l'installazione abusiva.

**3.** Per le relative fattispecie, nel caso venga omessa la presentazione della domanda ai fini dell'applicazione del canone, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, *fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.*

### **Art. 18 - tardivi versamenti**

**1.** Nel caso di tardivo versamento del canone, effettuato entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguito, viene applicata una maggiorazione del 105 della tariffa; per i tardivi versamenti, oltre i 30 giorni dalla data in cui l'importo avrebbe dovuto essere pagato, la maggiorazione è del 20%.

### **Art. 19 - Recupero canone evaso e maggiorazioni**

**1.** L'Ufficio Comunale competente, in caso di omesso o parziale versamento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il canone avrebbe dovuto essere versato, comunica all'interessato la richiesta di pagamento con l'applicazione di una maggiorazione del 20% della tariffa del canone.

**2.** Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale con decorrenza

dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.

3. In caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta si procederà alla copertura dei mezzi pubblicitari ed all'avvio del procedimento di rimozione.

4. Per la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate si rinvia alle procedure indicate nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

#### **Art. 20 - Sanzioni amministrative rimozione mezzi pubblicitari abusivi**

1. I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione od installati in difformità della stessa, sono soggetti alle sanzioni ed ai procedimenti previsti dall'art. 62, 4 comma del D.Lgs 446/97.

2. l'immediata copertura e la rimozione degli impianti abusivi, con indicazione del termine entro il quale devono essere effettuate, vengono disposte dal Settore Tributi, comunque ne venga a conoscenza, o a cura degli agenti accertatori. In quest'ultimo caso la rimozione o l'immediata copertura vengono prescritti nel verbale di accertamento. Nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata copertura, di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili delle violazioni le spese sostenute dal Comune.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione ai sensi ed in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (1° gennaio 2001).

#### **Art. 22 - Norme finali**

1. Per la pubblicità già in essere il Settore Tributi invierà entro giugno 2001 l'invito al pagamento del canone, informando il contribuente delle caratteristiche dei mezzi, delle ubicazioni e delle superfici oggetto dell'applicazione del canone.

2. Ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento, contenuta in altri atti del Comune di Bagnacavallo è abrogata. In particolare è abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 21.12.1995 "D.Lgs 507/93 Imposta Comunale sulla pubblicità - affissioni - approvazione Regolamenti".